

QUESITI E CHIARIMENTI

Con la presente siamo a richiedere se per quanto riguarda il punto a.1 di pag. 12 “offerta tecnica” del disciplinare di gara, i servizi svolti da riportare nella relazione debbano comprendere necessariamente il livello di progettazione definitiva ed anche quella esecutiva ovvero possono essere anche quelli di sola progettazione definitiva ovvero di sola progettazione esecutiva?

I servizi svolti da riportare nella relazione possono comprendere i servizi di progettazione definitiva, ovvero i servizi di progettazione esecutiva, ovvero entrambi.

Si richiede di confermare, al fine di comprovare i requisiti, se sia possibile presentare servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016 come citato ai punti b) e c) pagg. 8 e 9 del disciplinare di gara, oppure servizi di ingegneria e architettura relativi alla sola progettazione definitiva e/o progettazione esecutiva e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

I servizi svolti da riportare nella relazione possono comprendere i servizi di progettazione definitiva, ovvero i servizi di progettazione esecutiva, ovvero entrambi.

Si chiede di mettere a disposizione il calcolo della Parcella Professionale utilizzata per la determinazione del corrispettivo a base di gara, articolato nei due importi corrispondenti alla progettazione definitiva ed esecutiva, come richiamato dall’art. 9 dello Schema di Contratto.

Il file excel utilizzato per la determinazione della parcella professionale è presente sul sito.

Si chiede inoltre di precisare se l’esecuzione di indagini e rilievi sia inclusa tra le prestazioni oggetto d’incarico, ed in caso affermativo di fornire il dettaglio di tali prestazioni e la loro quantificazione economica nell’ambito del corrispettivo complessivo a base di gara.

Il file excel utilizzato per la determinazione della parcella riporta il dettaglio delle prestazioni richieste.

In riferimento a quanto previsto all’articolo 9, c. 4.2 dello “Schema di contratto” relativamente alla modalità di pagamento della progettazione esecutiva, si chiede di confermare che l’importo corretto della prima rata sia pari al 50% del corrispettivo per la progettazione esecutiva.

Si conferma che l’importo corretto della prima rata è pari al 50% del corrispettivo per la progettazione esecutiva.

Con riferimento alla gara in oggetto e nello specifico alla richiesta di cui alla Parte Prima, Paragrafo I.1, lettera e) del Disciplinare di Gara, si chiede di chiarire:

In caso di costituendo raggruppamento di progettisti, è sufficiente che il requisito richiesto di possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale con massimale non inferiore all'importo a base di gara, sia soddisfatto da uno solo dei componenti sia esso mandatario oppure mandante?

Si conferma che è sufficiente che il requisito richiesto di possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale con massimale non inferiore all'importo a base di gara, sia soddisfatto da uno solo dei componenti sia esso mandatario oppure mandante.

Al punto e) del capitolo I.1 del disciplinare di gara si richiede la presentazione della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività professionali idonea a coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo e/o definitivo. La polizza professionale richiesta, dovendo coprire anche le nuove spese e/o i maggiori costi per l'appaltante, si configurerebbe (se bene interpretato) come la ex-Merloni. Considerando che generalmente il costo di detta polizza non è trascurabile e che normalmente viene emessa all'approvazione del progetto esecutivo e/o definitivo e ha valenza per tutta la durata dei lavori, si chiede se, (stante la validità della polizza RC professionale dei progettisti), è possibile presentare una lettera d'impegno dell'assicuratore con la quale quest'ultimo si obbliga ad emettere la polizza successivamente, in base all'esito della gara?

La polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività professionali idonea a coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo e/o definitivo deve essere presentata al fine della partecipazione alla gara.

Al punto d1) del capitolo I.3 del disciplinare di gara "Requisiti di ordine speciali relativi alla capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale" si richiede la presenza di almeno 12 unità del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni. La nostra società soddisfa il requisito richiesto. Si prevede l'inserimento nel gruppo di lavoro con la funzione dell'esperto in tracciati ferroviari un consulente esterno da affiancare ai nostri tecnici. Si chiede cortesemente se eventuali consulenti esterni, dei quali si presenta il CV (come richiesto dal disciplinare) e che fanno quindi parte del gruppo di lavoro, deve essere inserito in un eventuale raggruppamento temporaneo (visto che non fa parte dello staff permanente) o se può essere stipulato con il medesimo specialista un contratto esclusivo di consulenza a progetto.

L'eventuale consulente esterno esperto in tracciati ferroviari deve far parte dello staff permanente e, pertanto, deve essere inserito in un eventuale raggruppamento temporaneo.

Con riferimento alla gara in oggetto, ed in particolare a quanto richiesto al punto I.3 lettere b) e c) del Disciplinare di gara, si richiede conferma che i requisiti richiesti per la categoria S.04 (ex classe e categoria IXb) possono essere soddisfatti con importi relativi a servizi di ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice rientranti nella classe e categoria IXc, avente un grado di complessità maggiore.

Si conferma quanto richiesto nel quesito.

Si chiede di confermare che per soddisfare i requisiti di cui al punto I.3 lettere b) e c) del Disciplinare di gara possono essere utilizzati tutti i servizi di ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice.

Si veda risposta a quesito precedente.

Con riferimento al servizio di progettazione di cui al punto a.1) si chiede se è da intendersi come servizio completo di Progettazione Definitiva ed Esecutiva ovvero se è da intendersi come servizio di Progettazione Definitiva o di Progettazione Esecutiva.

Si veda risposta a quesito precedente.

Con riferimento al servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione di cui al punto a.2) si chiede se può essere considerato valido nel caso che sia già inglobato nel servizio di progettazione. Ad esempio se viene presentato un servizio di Progettazione Definitiva e di C.S.P. si può ritenere di aver rispettato contestualmente entrambe le richieste dei punti a.1) ed a.2), ovvero se comunque devono essere presentati almeno 2 servizi.

Si conferma che, in caso di presentazione di un servizio comprendente progettazione definitiva e di c.s.p., sono rispettate entrambe le richieste di cui ai punti a,1) e a.2).

Con riferimento all'attribuzione dei punteggi riportata nel Disciplinare si chiede se la quota di 20 punti attribuita al punto a) sia da considerarsi come un refuso in quanto come riportato nel Bando dovrebbe essere di 30 punti per avere il totale 100.

La quota di punti da attribuire al punto a) è pari a 30.

In merito ai requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale si richiedono i seguenti chiarimenti:

1) Con riferimento al cap. I.3 punto b) in considerazione di quanto previsto nel D.Lgs 50/2016 e nelle Linee Guida ANAC, si chiede se, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, sono da intendersi comunque ricompresi anche gli Studi di Fattibilità ed i Progetti Preliminari comprensivi di Studio di Impatto Ambientale, ovvero se ogni servizio presentato deve essere completo della Progettazione Definitiva, Esecutiva e C.S.P. Ad esempio un servizio di Progettazione Definitiva e S.I.A. con o senza C.S.P. è ritenuto ammissibile.

Un servizio di progettazione definitiva e S.I.A., con o senza c.s.p., è ammissibile.

2) Con riferimento al cap. I.3 punto c) si chiede se, ai fini della dimostrazione dei requisiti, i due servizi di punta devono essere ciascuno completi della Progettazione Definitiva, Esecutiva e C.S.P. ovvero se ad esempio possono essere utilizzati Progetti Definitivi e S.I.A. con o senza C.S.P.

Quali servizi di punta possono essere utilizzati Progetti Definitivi e S.I.A. con o senza C.S.P.